



Comune
di
Vezia

Messaggio Municipale

accompagnante il nuovo
Regolamento comunale sulla
gestione dei rifiuti

numero	Data	risoluzione municipale
42/18	16 luglio 2018	n 2072 del 23 luglio 2018

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

Premessa

Nella seduta parlamentare dell'8 novembre 2016, il Gran Consiglio ha accolto la modifica parziale della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmp). Contro questa decisione è stato promosso un referendum. In data 21 maggio 2017 la popolazione ha votato a favore dell'introduzione di una tassa sul sacco a livello cantonale, accettando la modifica della LALPAmp.

Le nuove disposizioni prevedono una tassa base, che copre i costi di raccolta e i costi fissi, ed una tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi della spazzatura, il cui obiettivo è di coprire i costi di smaltimento (art. 18 cpv. 2 LALPAmp).

La Legge concede ai Comuni una certa autonomia per stabilire la tassa base (art. 16 cpv.4 e cpv.5 e art. 18a cpv.6 LALPAmp). Il prezzo del sacco deve però essere fissato dal Municipio, tramite ordinanza, entro i limiti imposti dal Consiglio di Stato (art. 18b cpv. 3 LALPAmp).

I Comuni hanno inoltre la possibilità di prevedere il diritto, per alcune categorie di utenti, di ricevere gratuitamente un adeguato numero di sacchi (art. 18b cpv. 4 LALPAmp).

Con la modifica legislativa sono stati introdotti i principi della contabilità analitica (art. 18 cpv. 1 LALPAmp) e della copertura dei costi generati dal servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), nella misura del 100% (art. 18 cpv. 3 e art. 28 cpv. 2 LALPAmp).

Il Consiglio di Stato ha fissato al 1.luglio 2017 l'entrata in vigore delle norme cantonali in materia, mentre il termine assegnato ai Comuni per adeguare i loro Regolamenti è stato fissato al 30 giugno 2019.

Considerazioni generali

Il servizio raccolta rifiuti è un servizio essenziale per la cittadinanza, a garanzia di un ambiente pulito e salubre. A differenza di altri servizi comunali, la raccolta dei rifiuti necessita anche della collaborazione quotidiana del cittadino, che deve occuparsi della separazione dei rifiuti e della loro consegna al posto di raccolta in modo ordinato.

Occorre quindi disporre di una precisa regolamentazione, efficace e semplice da applicare, per fornire al cittadino uno strumento con un quadro generale, che nel contempo lo responsabilizzi a diminuire il quantitativo di rifiuti prodotto.

Situazione attualmente in vigore

Vezia è stato uno dei primi comuni, nell'anno 2007, ad applicare la tassa sul sacco in base al principio della causalità.

Questo principio dispone che i costi di smaltimento siano posti a carico di chi produce i rifiuti (secondo il motto "chi inquina paga").

In applicazione di tali presupposti il Municipio, con l'avvallo del Consiglio comunale, aveva previsto di caricare un costo maggiore sulla tassa proporzionale alla quantità rispetto alla tassa base.

Con l'introduzione di questa normativa il quantitativo di RSU prodotto era stato praticamente dimezzato, aumentando considerevolmente la pratica del riciclaggio dei rifiuti, attraverso l'Ecocentro di Breganzona a cui il nostro Comune fa capo.

Nuovo Regolamento

Pur già applicando i principi delle nuove disposizioni legali in materia, l'attuale regolamento deve essere rivisto, in modo particolare nelle tasse, per poter rientrare nei parametri stabiliti dal Consiglio di Stato. Inoltre, essendo datato di oltre 10 anni, occorre aggiornarlo alle normative che sono nel frattempo entrate in vigore.

Il Municipio ha pertanto optato per la soluzione di abrogare l'attuale regolamento e di introdurre uno nuovo, sulla base del modello messo a disposizione dai competenti servizi cantonali, che è poi stato adattato alle caratteristiche e alle esigenze del nostro Comune.

Le normative in esso contenute definiscono i compiti del Comune, gli obblighi della popolazione, i divieti, il tipo di rifiuti, il sistema e le modalità di raccolta, l'aspetto finanziario (tasse), i rimedi legali e le contravvenzioni applicabili.

Commento agli articoli

Il Nuovo Regolamento è strutturato in 4 capitoli principali, così suddivisi:

- **Capitolo I** **Disposizioni generali**
- **Capitolo II** **Organizzazione del servizio di raccolta**
- **Capitolo III** **Finanziamento**
- **Capitolo IV** **Norme finali**

CAPITOLO I

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR).

La collaborazione tra i Comuni nello smaltimento dei rifiuti viene raccomandata in particolar modo per motivi di costi ed efficienza.

Art. 4 Definizioni

La norma proposta riprende le definizioni contenute nell'OPSR, nell' Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti (OLTRif).

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

Anche se il compostaggio decentralizzato (privato) non è obbligatorio, la norma del cpv. 3 mira ad incentivare questa modalità di smaltimento. Per scarti vegetali si intendono legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia e erba.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

Nell'ordinanza d'applicazione si dovranno chiarire, adeguandole alle varie realtà comunali, le indicazioni generiche che possono dare adito a diverse interpretazioni. In particolare andranno specificati (ev. con esempi concreti) i casi eccezionali, i quantitativi soglia riferiti a "significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche", la definizione di "disagi di qualsiasi natura" nonché i casi eccezionali di cui al cpv. 3.

Nella decisione di dispensa di cui al cpv. 1 il Municipio può pure prevedere l'esonero, parziale o totale, della tassa base di cui all'art. 15.

Art. 7 Divieti

Lettera e): il divieto di consegna relativo alle neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) è esteso anche al compostaggio decentralizzato (cfr. art. 5 cpv 3), mentre gli scarti organici di cucina possono essere compostati privatamente, salvo eccezioni, quali avanzi di cucina cotti misti, carne, pesce, formaggio, salse, minestre, ossa e gusci di molluschi (l'elenco non è esaustivo ma comprende i principali rifiuti organici che possono presentare problematiche varie quali problemi di compostazione, il richiamo di animali indesiderati, vettori di malattie, ecc.).

CAPITOLO II

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

Nel cpv. 1 sono elencati unicamente gli elementi essenziali. Il Municipio avrà modo di precisare nell'ordinanza altri aspetti organizzativi del servizio di raccolta a seconda delle specificità locali. Per quanto riguarda i cpv. 2 e 3, se per motivi legati alle caratteristiche della strada d'accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta, oppure a problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti in un luogo più idoneo, secondo le modalità fissate dal Municipio (vicino al percorso dell'automezzo di raccolta o presso i punti/centri di raccolta).

Art. 9 Utenti autorizzati

Oggetto di specifiche autorizzazioni possono essere ad esempio coloro che svolgono un lavoro per conto di una persona fisica o giuridica, domiciliata o avente sede nel Comune, che devono smaltire i rifiuti derivanti da determinate attività (es. giardinieri, imprese di trasloco, ecc.).

Art. 10 Imballaggi, contenitori ed esposizione

Per imballaggi si intende essenzialmente sacchi della spazzatura. Per tassa causale sul volume ci si riferisce ai sacchi ufficiali autorizzati (con un colore specifico).

Di principio i sacchi ufficiali devono essere disponibili da 17, 35, 60 e 110 litri. C'è inoltre la possibilità di utilizzare un'apposita fascetta per contenitori da un determinato numero di litri, non pressati e solamente con autorizzazione speciale.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

L'elenco non è esaustivo e comprende le principali categorie nelle quali si sono riscontrate delle richieste. L'esclusione è riferita alla raccolta ordinaria da parte del Comune. Per determinate categorie – vedi art. 6 del Regolamento d'applicazione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) – va comunque data la possibilità di consegna presso i centri di raccolta comunali.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Cpv 3: nell'ordinanza d'applicazione devono essere stabiliti dei quantitativi soglia riferiti al termine "modeste quantità di rifiuti".

Art. 13 Sospensione del servizio

Nell'ordinanza d'applicazione si dovranno specificare gli eventi di forza maggiore (es. nevicate, frane, ecc.)

CAPITOLO III

Art. 14 Principio

Cpv. 3: il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv 3 LALPAmb.

Il grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti deve essere del 100%; sulla base dell'art. 28 cpv. 2 LALPAmb fintanto che tali costi non saranno registrati in un centro di costo appositamente dedicato, esso può transitoriamente scendere sino ad un minimo del 70%.

Art. 15 Tassa base

Il Municipio dispone di un ampio margine di discrezione nella strutturazione della tassa base, ma come suggerito nelle disposizioni cantonali, ha cercato di privilegiare il sistema più semplice da gestire amministrativamente. In quest'ottica ha previsto un numero ridotto di categorie, in modo da limitare le mutazioni e gli oneri amministrativi.

L'ammontare della tassa deve in ogni caso essere conforme al principio di equivalenza (v. sopra commento all'art. 14). Per le residenze secondarie esso deve di principio corrispondere a quello delle economie domestiche.

Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è stato determinato in base alla funzione dell'attività svolta e alla quantità di rifiuti prodotta.

Diminuendo la tassa sul quantitativo la tassa base dovrà essere aumentata per garantire il finanziamento del servizio, come previsto dalla Legge.

Art. 16 Tassa sul quantitativo

Il Consiglio di Stato, in applicazione dell'art 18b LALPAmp, ha stabilito una tassa sul quantitativo destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prendendo come riferimento il sacco da 35 litri e fissando una forchetta tra i Fr. 1.10 e 1.30.

I Comuni della Collina Nord hanno deciso di applicare su tutto il comprensorio la medesima tassa, optando per l'importo massimo, in modo da mantenere, nel limite del possibile, il principio della causalità. Per gli altri sacchi (17, 60 e 110 litri) verrà calcolata una tassa proporzionata al volume.

Il Municipio propone l'introduzione di agevolazioni per alcune categorie di utenti. In particolare per le famiglie con a carico bambini fino a 3 anni e per le persone con problemi di incontinenza, fornendo loro, su esplicita richiesta, un certo numero di sacchi gratuitamente.

Art. 21 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del nuovo Regolamento è stata fissata il 1.gennaio 2020, per i seguenti motivi. Prima di poterlo applicare occorre attendere la crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale e l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali, che giungerà verosimilmente solamente nel primo semestre 2019.

Successivamente sarà necessario emanare un'ordinanza municipale per stabilire l'ammontare delle relative tasse e adeguare il prezzo di vendita dei sacchi ufficiali.

Il Municipio ha quindi ritenuto opportuno, anche per una questione contabile, di concludere l'anno 2019 con le vecchie tariffe e di applicare quelle nuove solo a partire dal 2020.

Sulla base di queste premesse, conformemente all'art 13 cpv.2 LOC, il Municipio vi sottopone il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Si invita pertanto il Consiglio comunale a voler

RISOLVERE:

1. E' approvato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti nel suo complesso (articoli 1 – 21).
2. Il Regolamento entra in vigore, previa ratifica cantonale, Il 1.gennaio 2020.
3. E' abrogato il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti del 27 aprile 2007.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Bruno Ongaro

Il Segretario:
Milko Pastore

Commissioni incaricate dell'esame: Petizioni e Gestione

Allegato: Regolamento

REGOLAMENTO
COMUNALE
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI



1. gennaio 2020

INDICE

Capitolo I Disposizioni generali

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Principio della gestione dei rifiuti
- Art. 3 Compiti del Comune
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti
- Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna
- Art. 7 Divieti

Capitolo II Organizzazione del servizio di raccolta

- Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9 Utenti autorizzati
- Art. 10 Imballaggi, contenitori ed esposizione
- Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 13 Sospensione del servizio

Capitolo III Finanziamento

- Art. 14 Principio
- Art. 15 Tassa base
- Art. 16 Tassa sul quantitativo
- Art. 17 Esigibilità

Capitolo IV Norme finali

- Art. 18 Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 19 Rimedi giuridici
- Art. 20 Contravvenzioni
- Art. 21 Entrata in vigore e abrogazioni

Il Consiglio comunale di Vezia,

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Vezia e il relativo finanziamento.

²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

²Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 Compiti del Comune

¹Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

²In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

Art. 4 Definizioni

¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche e quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

²I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

¹I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

²Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

⁴I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁵I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

¹In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

²Chiunque crei disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Capitolo II

Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

¹Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

²La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

⁴Il Municipio, nel caso di necessità, organizza dei giri per la raccolta del materiale ingombrante, direttamente sul territorio comunale, informando adeguatamente la popolazione di questo servizio supplementare.

⁴Il Municipio, valuta la richiesta di persone senza mezzi di trasporto o senza qualcuno che possa aiutarli (per esempio anziani e invalidi), e può provvedere al ritiro dei rifiuti riciclabili presso il loro domicilio o in luogo stabilito.

Art. 9 Utenti autorizzati

¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti e specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

²I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 10 Imballaggi, contenitori ed esposizione

¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

³Per grandi stabili d'abitazione, ristoranti, attività commerciali in genere, è possibile, previa autorizzazione del Municipio, disporre di propri contenitori ufficiali che dovranno essere muniti dell'apposita fascetta ufficiale.

⁴I detentori di tali contenitori sono responsabili della loro manutenzione e pulizia. Gli stessi dovranno essere posizionati in modo da non intralciare il traffico.

⁵I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;

- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta, addebitando i relativi costi agli interessati.

Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III

Finanziamento

Art. 14 Principio

¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 15) e tassa sul quantitativo (art. 16).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 Tassa base

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

Categoria	Minimo Fr.	Massimo Fr.
Economia domestica	50.00	100.00
Uffici e attività amministrative	100.00	150.00
Negozi e commerci in genere	120.00	180.00
Studi medici	120.00	180.00
Supermercati	500.00	1'000.00
Industrie/artigianato	500.00	1'000.00
Esercizi pubblici (ristoranti, bar, hotel, ecc.)	400.00	800.00

⁴Il Municipio, nel caso di attività non contemplate in modo specifico nella tabella al cpv.3, le inserirà nella categoria che più si avvicina.

Art. 16 Tassa sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi e delle fascette ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 17 Esigibilità

¹La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

²In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora in base alle vigenti aliquote cantonali, a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Capitolo IV

Norme finali

Art. 18 Attuazione e misure d'esecuzione

¹Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 19 Rimedi giuridici

¹Le decisioni sull'imposizione delle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto e motivato al Municipio entro 15 giorni. Contro le decisioni del Municipio in merito ai reclami è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

²Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 20 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000.-- le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Art. 21 Entrata in vigore e abrogazioni

¹Il presente Regolamento entra in vigore il 1.gennaio 2020 previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

²Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti del 27 aprile 2007

Per il Consiglio comunale

La Presidente:

Lara Majek

Il Segretario:

Milko Pastore

Approvato dal Consiglio comunale il

Approvato dalla Sezione degli enti locali il